

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5167 del 11/09/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta NEGRI REMO DI FERRABOSCHI ROBERTO S.A.S., relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di REGGIO EMILIA in Via Ferrante Bertocchi, 15, per adeguamento al D.M. 127/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5352 del 11/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.14385/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "NEGRI REMO DI FERRABOSCHI ROBERTO S.A.S.," relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di REGGIO EMILIA in Via Ferrante Bertocchi, 15, per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **NEGRI REMO DI FERRABOSCHI ROBERTO S.A.S.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Ferrante Bertocchi, 15, in comune di Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2022-2945 del 09/06/2022, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta NEGRI REMO DI FERRABOSCHI ROBERTO S.A.S., con sede legale e stabilimento comune di Reggio Emilia – Via Ferrante Bertocchi, 15 – provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/70319 del 14/04/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta, acquisite al protocollo ARPAE n. 130053 del 18/07/2025, con cui si aggiorna la planimetria di riferimento dell'impianto, dando indicazioni sulle relative tempistiche di adeguamento, si esprimono le modifiche gestionali per rinuncia e/o modifica di alcune attività di trattamento, e si specifica una ulteriore modifica consistente in eventuale sostituzione del mezzo mobile per continuità della gestione rifiuti in casi di manutenzione/rottura di quello attualmente in dotazione all'impianto.

Tenuto conto che l'istanza di AUA per adeguamento ai sensi del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/70319 del 14/04/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.
- Risposta del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980 a interpello ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, in materia di recupero interni.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), atto n. DET-AMB-2022-2945 del 09/06/2022 in adeguamento a DM 127/2024 della ditta "**NEGRI REMO DI FERRABOSCHI ROBERTO S.A.S.**", per l'impianto di gestione rifiuti in Via Ferrante Bertocchi, 15, in comune di Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **226** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-2945 del 09/06/2022 adottata da ARPAE precisando che:
 - a. restano validi i contenuti e la scadenza della vigente autorizzazione con atto di ARPAE n. DET-AMB-2022-2945 del 09/06/2022 e i relativi allegati di seguito elencati: l'Allegato 1 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), Allegato 2 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali ai sensi del D. Lgs. 152/2006), Allegato 3 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D. Lgs. 152/2006), Allegato 4 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/2006) e Allegato 6 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001);
 - b. l'<Allegato 5 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006> della DET-AMB-2022-2945 del 09/06/2022 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 5 Bis - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006" unito al presente atto;
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la "Tavola 1 - REV.01" datata 25/06/2025 acquisita al protocollo n. 130053 del 18/07/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 5 Bis - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **NEGRI REMO DI FERRABOSCHI ROBERTO S.A.S.**
 Impianto: REGGIO EMILIA - VIA FERRANTE BERTOCCHI n. 15

Registro Provinciale Recuperatori n. **226**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Tavola 1 - REV.01", datata 25/06/2025, acquisita al protocollo n. 130053 del 18/07/2025 e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti ed anche attività in ambito di escavazione, di sbancamento, movimentazione di terra e ghiaia e opere di urbanizzazione.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024.

Rispetto alla precedente gestione rifiuti, la ditta intende trattare le seguenti tipologie di rifiuti:

- I. operazione di recupero R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi.
 - In seguito a riorganizzazione dell'attività la ditta, procede alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 per i rifiuti individuati ai codici EER
 - rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione identificati ai seguenti codici EER:
 - 170101 "*Cemento*";
 - 170102 "*Mattoni*";
 - 170103 "*Mattonelle e ceramiche*";
 - 170107 "*Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*";
 - 170302 "*Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301*";
 - 170904 "*Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*";

Le tipologie di rifiuti (EER) oggetto di recupero sono ricomprese nella tipologia 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*" e nella tipologia 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.

- II. operazione di recupero R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*" di rifiuti speciali non pericolosi identificati al codice EER 170504 "*Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503*". Le tipologie di rifiuti (EER) oggetto di recupero sono ricomprese nella tipologia 7.31-bis "*terre e rocce da scavo*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.

La ditta rinuncia al trattamento con operazione di recupero R5 dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.3 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998 e alla messa in Riserva R13 dei rifiuti appartenenti alla tipologia 3.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.

L'aggiornamento non comporta adeguamenti infrastrutturali, non prevede modifiche delle quantità dei rifiuti. Rimangono invariati sia i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo funzionale (Messa in riserva R13) pari a 1.200 tonnellate istantanee (pari a 750 m³, con peso specifico 1,6 t/m³) per la tipologia 7.1 e 800 tonnellate istantanee per la tipologia 7.6, sia i quantitativi di rifiuti trattati con operazione R5, pari a:

- 640 tonnellate giornaliere e 30.000 t/anno per la tipologia di rifiuti 7.1;
- 800 tonnellate giornaliere e 4.800 t/anno per la tipologia di rifiuti 7.6.

L'attrezzatura (di tipo mobile) utilizzata nell'impianto di recupero per operazione R5, ha una capacità di trattamento massima di 80 t/h e nel caso di un impiego continuativo per 8 h/giorno è pari a 640 t/giorno, pari alla quantità giornaliera autorizzata per l'operazione R5.

La Ditta effettua il recupero di rifiuti provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione, svolta presso i propri cantieri e utilizza un frantumatore mobile la cui denominazione commerciale è "Trituratore cingolato CAMS Mod. UTM 50.10", Matr. N.09/2117, anno 2009 - DITTA CAMS S.R.L..

Con il presente aggiornamento, dichiara che, in caso di indisponibilità del mezzo attualmente in uso per rottura, guasto meccanico, o per manutenzione straordinaria, utilizzerà un mezzo mobile con la medesima potenzialità di lavoro e medesime modalità gestionali, di proprietà di terzi, precisando che potrà trattarsi del mezzo di proprietà di:

- F.F.R. COSTRUZIONI SRL, il cui legale rappresentante è il medesimo della ditta Negri Remo di Ferraboschi Roberto SAS, rappresentato da un frantumatore mobile, Mod. UTM 1200 BOSS, Matr. N.22-2279, anno 2022 – DITTA CAMS S.R.L., con ricovero all'interno del fabbricato in disponibilità e ubicato negli stabili attigui all'impianto di gestione rifiuti. Tale frantumatore è corredato di impianto di abbattimento polveri mediante nebulizzatore ad acqua e di separatore magnetico per lo scarto di eventuali materiali ferrosi presenti nel materiale trattato. L'impianto è in grado di trattare una quantità massima di circa 120 tonnellate/ora di rifiuto pari a 75 mc/h, con stima peso specifico del rifiuto 1 mc = 1,6 t (come da manuale di uso e manutenzione).
- SOCIETÀ DI NOLEGGIO non ancora identificata, da utilizzare con nolo a freddo in caso di indisponibilità del mezzo attualmente autorizzato e altresì del mezzo di FFR COSTRUZIONI SRL, di cui al punto precedente.

Il frantumatore in dotazione permanente all'impianto di gestione rifiuti, denominato "Trituratore cingolato CAMS Mod. UTM 50.10", Matr. N.09/2117, non verrà mai messo in funzione contemporaneamente a quello eventualmente sostitutivo in caso di manutenzioni, rotture, fermi, ecc...

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

L'assetto impiantistico con le relative aree di gestione sono specificate nella planimetria di riferimento denominata "Tavola 1 - REV.01", datata 25/06/2025, acquisita al protocollo n. 130053 del 18/07/2025).

L'impianto è suddiviso nelle seguenti aree (cfr. TAV.1 allegata, Rev.01 del 25/06/2025):

- AREA A - settore di conferimento per le tipologie 7.1, 7.6, 7.31-bis alternativamente;
- AREA B - stoccaggio funzionale - settore di MESSA IN RISERVA R13 per il solo rifiuto 170302 conglomerato bituminoso (rifiuto), tipologia 7.6, in attesa di lavorazione R5, unitamente ai rifiuti della tipologia 7.1 ai sensi del DM 127/2024;
- AREA C - stoccaggio funzionale - settore di MESSA IN RISERVA R13 per i rifiuti della tipologia 7.1, in attesa di lavorazione R5, unitamente alla tipologia 7.6 (codice EER 170302) ai sensi del DM 127/2024;
- AREA D - settore di MESSA IN RISERVA R13 per la tipologia 7.31-bis;
- AREA E - deposito EoW ottenuto da trattamento R5;

- Ea: LOTTI MATERIALE INERTE TRATTATO da sottoporre a conformità DM 127/2024 (All.1 Parti d, e). Trattasi di materiale inerte che ha subito le verifiche visive e documentali in ingresso, che è stato lavorato con attrezzatura mobile di recupero R5, ma che non ha ancora cessato la qualifica di rifiuto poiché in attesa delle verifiche dei requisiti dell'aggregato recuperato di cui all'Allegato 1, Parte d) e Parte e) del DM 127/2024;
- Eb: LOTTI MATERIALE EOW con accertata conformità DM 127/2024 (All.1 Parti d, e). Trattasi di "aggregato recuperato" cessato dalla qualifica di rifiuto a seguito di controlli di qualità dell'aggregato stesso e dichiarazione di conformità, posto in area definita e distinta dal cumulo di materiale lavorato e non ancora cessato, e opportunamente identificato tramite cartellonistica che riporterà i riferimenti del lotto.
I settori sono delimitati da barriere mobili;
- AREA F - deposito materiale inerte vergine per l'edilizia.

Sono state predisposte le procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, secondo quanto indicato dall'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. PG/2025/70319 del 14/04/2025. La ditta dichiara che le attività saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento, coerentemente ai criteri di cui all'Allegato 1.

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 del Decreto 127/2024.
I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifiche sui rifiuti in ingresso.

Vengono illustrate nella documentazione presentata, ove la ditta precisa che sui rifiuti in arrivo all'impianto viene effettuato il controllo visivo ed eventuali altri controlli supplementari, viene controllata la documentazione a corredo e vengono pesati. Successivamente i rifiuti vengono stoccati nelle aree indicate nella planimetria, strutturate in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi. I rifiuti derivanti dalle attività di selezione e cernita e dal trattamento R5, con codice 191202 e 191207 sono gestiti in deposito temporaneo secondo i tempi previsti dalla norma. I rifiuti prodotti sono depositi in cassoni metallici a tenuta con copertura come rappresentati in planimetria, in attesa di conferimento a ditte autorizzate al recupero.

In caso di rifiuti non conformi, essi vengono stoccati in area in area dedicata e indicata in planimetria.

Procedimento di lavorazione e depositi

La lavorazione avviene tramite utilizzo di frantumatore mobile del tipo Trituratore cingolato CAMS Mod. UTM 50.10, DITTA CAMS S.R.L.), dotato di deferrizzatore per la separazione del materiale metallico e di sistema di bagnatura a spruzzo.

La lavorazione consiste nelle seguenti operazioni:

- eventuale preliminare selezione e cernita meccanica e/o manuale di frazioni indesiderate (carta, plastica, vetro, legno, materiali ferrosi e non ferrosi, ferro, rivestimenti e, più in generale, materiali edilizi diversi da materiale inerte da costruzione);
- separazione frazioni metalliche;
- separazione altre frazioni indesiderate;
- macinazione, vagliatura, selezione granulometrica;
- prelievo di campione e verifica di conformità dei requisiti di qualità di cui all'Allegato 1, Parte d) e di cui alle Norme UNI di riferimento riportate all'Allegato 1, Parte e) del DM 127/2024.

Il frantumatore utilizzato è una attrezzatura mobile che ha una capacità di trattamento massima pari a 80 t/h e nel caso di un impiego continuativo per 8 h/giorno è pari a 640 t/giorno.

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

I materiali lavorati, denominati macinati, sono suddivisi nei due settori, denominati nella planimetria di riferimento per l'impianto, Ea e Eb, dove avviene la distinzione, rispettivamente, in lotti non ancora sottoposti a verifica di conformità e a Marcatura CE, e in lotti con accertata conformità all'Allegato 1, Parte d) e Parte e) del DM 127/2024. I due settori sono separati e, durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione nel settore 2a vengono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Su ogni lotto di aggregato recuperato costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³, viene effettuato il campionamento; i campioni prelevati sono conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Al raggiungimento del quantitativo stabilito, ogni lotto di produzione viene sottoposto all'esecuzione di:

- test sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 del DM 127/2024, per valutare la compatibilità ambientale del prodotto;
- determinazione delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato, secondo le specifiche di cui Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024, in funzione dell'utilizzo. A seconda dell'utilizzo dell'aggregato recuperato prodotto vengono applicate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce riportate in Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

Una volta accertata la cessazione dalla qualifica di rifiuti, i lotti vengono spostati nel settore Eb.

Le tipologie di aggregato recuperato (NOME PRODOTTO), al momento prodotte, sono riconducibili alle seguenti tipologie commerciali:

- MACINATO MISTO 0/30, 0/50, 0/100, 30/50, 50/100;
- MACINATO CEMENTO 0/30, 0/50, 0/100;
- MACINATO VAGLIATO 30/50, 50/100;
- SABBIA SOTTOVALLO 0/4.

Conformi ai requisiti di qualità di cui alla Parte d) e ai requisiti prestazionali di cui alla Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024, e con utilizzo esclusivo per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al DM 127/2024.

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La copia della dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Inoltre conserva, per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato. Le modalità di conservazione sono tali da non alterare le caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi. La dichiarazione sostitutiva di conformità è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del regolamento.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177,

comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.

5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
6. La quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 640,00 tonnellate.
7. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti denominata "Tavola 1 - REV.01", datata 25/06/2025, acquisita al protocollo n. 130053 del 18/07/2025.
8. I rifiuti in ingresso, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte, i rifiuti lavorati in attesa di certificazione/dichiarazione e i materiali prodotti (EoW) dalle operazioni di recupero, ed eventuali lotti di rifiuti non conformi devono essere distintamente individuati e ben indicati con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
9. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
10. Devono essere effettuate le verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto conformemente al D.M. 127/2024, restando salve le eventuali verifiche preliminari che la ditta voglia effettuare nei cantieri di produzione.
11. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
12. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
13. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
14. In caso di eventuale ricorso per l'attività ad un frantumatore diverso da quello in dotazione permanente all'impianto ("Trituratore cingolato CAMS Mod. UTM 50.10", Matr. N.09/2117, anno 2009) dovrà essere impiegato macchinario con caratteristiche di potenzialità almeno pari a quelle possedute dal frantumatore in dotazione, al fine di garantire la regolare effettuazione dell'attività di gestione rifiuti. In nessun caso i due frantumatori possono essere messi in funzione contemporaneamente.
15. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
16. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
17. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
18. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

19. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
20. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
21. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
22. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
23. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

Rif. D.M. 05/05/19 98	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	170101	cemento	750	1.200		
	170102	mattoni				
	170103	mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
punto 7.6	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	500	800		
TOTALE			1.250	2.000	21.750	34.800

Operazione R13, conformità al D.M. 05/02/1998

7.31- bis	Terre e rocce da scavo				R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	
		mc	t	mc	t
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503				
TOTALE		500	800	12.000	19.200

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.